

## REGOLAMENTO (CE) N. 340/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 151/94 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di grano duro detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 151/94 della Commissione<sup>(5)</sup> ha aperto una gara permanente per l'esportazione in Algeria di 200 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 151/84 è inserito l'articolo 5 bis seguente:

« *Articolo 5 bis*

1. L'aggiudicatario informa per iscritto l'ammisatore e l'organismo d'intervento italiano con almeno

cinque giorni di anticipo della sua intenzione di ritirare la merce.

2. Prima che la partita aggiudicata venga ritirata, l'organismo d'intervento italiano e l'aggiudicatario procedono al prelievo di un campione contraddittorio secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92, della Commissione<sup>(6)</sup>.

Se dalle analisi effettuate su tale campione risulta una differenza rilevante tra la qualità del frumento duro da ridurre e la qualità descritta nel bando di gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

Per differenza rilevante s'intende un peso specifico inferiore a 76 kg/hl, un tasso di chicchi rotti superiore al 9 % e un divario di oltre un punto percentuale per il tenore di umidità, di dieci punti per l'indice di Hagberg, di un punto percentuale per il tasso di proteine, di dieci punti percentuali per i chicchi bianconari, di un mezzo punto percentuale per le impurità, di cui ai punti B.2, B.3 e B.4 e di un mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi, avariati e per la segala cornuta di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92.

3. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 2, seconda frase, l'organismo d'intervento italiano fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di frumento duro d'intervento della qualità prevista e senza spese supplementari.

4. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro del frumento duro è ritardato di oltre cinque giorni rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dell'Italia.

5. A partire dal momento del ritiro, i rischi e le spese di magazzino sono a carico dell'aggiudicatario.

(<sup>1</sup>) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(<sup>2</sup>) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(<sup>3</sup>) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(<sup>4</sup>) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 23 del 28. 1. 1994, pag. 5.